

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 32 del 8 febbraio 2018

DETERMINA DI AFFIDAMENTO NOLO PER RIPRISTINO FUNZIONALE DEL COLLETTORE DI SCARICO PRESENTE NEL DEPURATORE COMUNALE DI VAROLATO. CIG: Z7f22352c8

Premesso che

- il Comune di Capaccio con delibera di consiglio comunale n. 96 del 29/11/2012 ha costituito l'Azienda Speciale Comunale "Paistom" quale Ente Strumentale del Comune, ai sensi dell'art.114 di D.Lgs.267/2000, per la gestione dei seguenti servizi: manutenzione del patrimonio beni di utilizzo pubblico, viario comunale, cunette e segnaletica stradale, verde pubblico, cimiteriali, spiagge pubbliche, idrici comunali, turismo e spettacolo, informatici al cittadino e di back e front end;
- con deliberazione di C.C. n. 96 del 29/11/2012 veniva deliberata la costituzione dell'Azienda Speciale Paistom;
- in data 04/12/2012 è stato formalmente sottoscritto l'atto costitutivo dell'Azienda Speciale "Paistom" e registrato al repertorio dell'Ente con n. 3899;
- il Comune di Capaccio con atto consiliare n. 103 di 14/12/2012 ha:
- preso atto della formale costituzione dell'Azienda Speciale "Paistom" e della nomina del Consiglio di Amministrazione e del Direttore;
- ha approvato lo Statuto dell'Azienda Speciale "Paistom";
- ha approvato il Piano – programma contenente la relazione sulle attività gestionale amministrativa – contabile e sulla situazione economica-finanziaria per il quinquennio 2013/2015;
- ha approvato lo schema di convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per la gestione dei servizi pubblici in modo strumentale;
- è stata sottoscritta la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom";
- il Direttore, ai sensi di Statuto, ha i poteri gestionali ed organizzativi analoghi ai Dirigenti degli Enti Locali;
- per analogia, trattandosi di Azienda Speciale Comunale si applicano le norme del TUEL ;
- con deliberazione di C.C. n. 87 del 26/09/2013, è stata approvata la modifica all'oggetto sociale dell'Azienda Speciale Paistom;
- con deliberazione consiliare n. 97 del 26/11/2013 si è provveduto a modificarne lo Statuto;

Visto il D.Lgs 267/2000, recante il TUEL ed in particolare, l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'art. 151 "Principi in materia di compatibilità", l'art. 183 "Impegno di spesa" e l'art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;



Dato atto che Al Direttore dell’Azienda Speciale Paistom spetta la responsabilità gestionale dell’ Azienda stessa, ed in particolare, egli sovrintende all’attività tecnico-amministrativa, commerciale, finanziaria in autonomia decisionale;

Richiamate

- la delibera di C.C. n.13 del 28/01/2015 con la quale i servizi della società Sele-Calore a r.l. sono stati trasferiti alla azienda speciale Paistom;
- la delibera di Consiglio Comunale n.34 del 13/05/2016 con la quale si è proceduto ad approvare il Piano Programma e le schede di dettaglio con l'avvio dei nuovi servizi così come approvati e rimodulati, relativo all'annualità 2016;
- la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per l'anno 2016, sottoscritta in data 21/06/2016;
- la delibera consiliare n. 69 del 12/07/2016 di riapprovazione per conferma della delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 13/05/2016;
- la delibera consiliare n. 20 del 20/04/2017 con la quale si è proceduto ad approvare il Piano Programma e le schede di dettaglio con l'avvio dei servizi così come approvati e rimodulati, relativo all'annualità 2017;

Preso atto

- che ancora non è stato approvato il bilancio 2018 per cui, per analogia, ai sensi dell'art.163 del D. Lgs. 267/2000 la gestione finanziaria dell'Azienda si volge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti la gestione provvisoria;

Considerato che

- con ordine di servizio n. 22 del 06/02/2018 del Responsabile del servizio di manutenzione del Comune è stato ordinato all'Azienda Speciale Paistom di provvedere al ripristino funzionale del collettore di scarico presente nel depuratore comunale di Varolato;
- che il responsabile tecnico geom.Gaetano Perillo con nota prot. 37 del 07/02/2018 ha comunicato che per dare seguito all'ordine di servizio succitato, si rende necessario provvedere al nolo a caldo di un escavatore compreso i vari accessori per tutte le lavorazioni di scavo e rinterro per l'esecuzione dei lavori;

Atteso che per l'acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiuta attuazione;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP per il servizio in oggetto;

Preso atto che il servizio da acquisire non è negoziabile sul MePa, non essendo disponibili bandi attivi;

Visto

- che per il servizio in oggetto la spesa è stata quantificata in € 1.000,00;
- che l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma e motivatamente all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
- che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di avere un operatore competente ed esperto e che intervenga tempestivamente al fine di scongiurare pericoli di ordine igienico – sanitario;

Visto, l'offerta fatta avere, a seguito di richiesta per le vie brevi, da parte della ditta Sparano Antonio Domenico, con sede in Capaccio Paestum, alla via Carducci n. 100, P.IVA 05082900654, recepita al protocollo generale dell'Azienda al n. 40 del 08/02/2018, con la quale per il nolo a caldo di un escavatore compreso i vari accessori necessari per tutte le lavorazioni di scavo e rinterro per il ripristino funzionale del collettore di scarico presente nel depuratore comunale in località Varolato ha offerto il prezzo complessivo di € 720,00 oltre IVA;

Ritenuto possibile affidare l'appalto del servizio sopra specificato alla ditta Sparano Antonio Domenico, con sede in Capaccio Paestum, alla via Carducci n. 100, P.IVA 05082900654, in quanto trattasi di operatore economico che per competenza e per esperienza dimostrata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione del servizio, per il prezzo offerto di € 720,00 oltre IVA;

Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/206 nonch dei requisiti di cui all'art.83 della medesima norma sopra richiamata;

Dato atto che

- ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. n.267/2000, occorre adottare la presente determinazione a contrattare , indicando:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, in merito alla tracciabilità dei pagamenti è stato acquisito il seguente CIG: **Z7F22352C8**;

Richiamato lo Statuto societario;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

Visto, inoltre



l'art. 107 del D. Lgvo. 267 del 18/08/2000

la Legge 241/1990;

Visto il Piano-Programma dell'Azienda Speciale Paistom 2017;

Visto il Bilancio provvisorio dell'esercizio in corso;

Dato atto che trattasi di spesa non frazionabile

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse espresse in narrativa vengono richiamate integralmente;
2. Di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore economico Sparano Antonio Domenico, con sede in Capaccio Paestum, alla via Carducci n. 100, P.IVA 05082900654 C.F. SPRNND59C13A717L, Come da preventivo offerta presentato e in premessa riportato, il servizio di nolo a caldo dell'autoespurgo necessario per eseguire gli interventi di Ripristino funzionale del collettore di scarico presente nel depuratore in località Varolato, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
3. Di stabilire quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.:
 - a) fine da perseguire: risoluzione dei problemi di ordine igienico sanitario per il mancato funzionamento del collettore ;
 - b) oggetto del contratto: fornitura del nolo a caldo dell'autoespurgo;
 - c) forma del contratto: mediante sottoscrizione della presente determinazione che tiene luogo del formale contratto;
4. d) la durata del contratto: ore 16 dalla consegna del servizio;
5. Di prendere e dare atto che l'importo contrattuale complessivo è pari ad € 878,40 IVA inclusa ,
6. Di dare atto che tali somme trovano copertura finanziaria con imputazione al bilancio dell'esercizio corrente;
7. Di dare atto che si procederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. n. 50/2016.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Luigia D'Angelo

